

29 Aprile 2014

SISTRI: Novità

Gentile Cliente,

In data 24 aprile 2014 il Ministro dell'Ambiente ha firmato il Decreto del Ministero n. 126 del 24 aprile 2014, contenente alcune novità, di seguito riportate, relative al SISTRI.

Si sottolinea che alla data odierna tale decreto ministeriale non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.



ISCRIZIONE AL SISTRI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI

Sono obbligati ad iscriversi al SISTRI:

enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con PIÙ di 10 dipendenti*

Non sono obbligate ad iscriversi al SISTRI, indipendentemente dal numero dei dipendenti, tutte le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che conferiscono i rifiuti prodotti nei circuiti organizzati di raccolta.

Per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI o che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti



PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SISTRI PER L'ANNO 2014

Per i soggetti obbligati il contributo va versato entro il **30 GIUGNO 2014**.

Il calcolo del contributo è disponibile al seguente link:

http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=140

Effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi del pagamento esclusivamente tramite accesso all'area "gestione aziende" entrando nel portale SISTRI con il proprio dispositivo usb.

* Per metodologia di calcolo dipendenti vedasi allegato

ALLEGATO: Calcolo del numero di dipendenti

Il numero di dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone delle persone occupate nell'Ente o nell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si deve arrotondare all'intero superiore o inferiore più vicino.

Metodologia di calcolo. Per il calcolo dei lavoratori dipendenti si fa riferimento alle metodologie di calcolo delle Unità Lavorative Annue così come stabilite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005. In base a tale decreto, ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Nei casi di assenza prolungata (maternità e malattie lunghe) verrà conteggiata una sola unità lavorativa anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto a sostituire l'assente mediante la stipulazione di un contratto a termine.

Si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA).

Per il calcolo dei lavoratori autonomi e parasubordinati, questi vanno conteggiati: come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto come parasubordinato o lavoratore autonomo e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.

In caso di frazione si arrotonda all'intero superiore o inferiore più vicino.

Qualora l'ente o l'impresa abbia un numero di dipendenti suddivisi in diverse unità locali va considerato il numero totale.

Ulteriori precisazioni. Con la dicitura "lavoro indipendente" si indicano le posizioni di "lavoro autonomo" che prevedono una diretta relazione tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.

Ai fini del SISTRI vanno prese in considerazione le sole prestazioni che abbiano caratteristiche di stabilità e continuità, anche se fornita in maniera indipendente con esclusione, quindi, delle forme occasionali di collaborazione lavorativa.

Pertanto devono essere computate, tra i soggetti che rientrano nel numero di dipendenti, le seguenti figure:

- lavoratori dipendenti (comprendendo anche quelli assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro. In tal caso, in una situazione di assenza prolungata, viene conteggiata una sola unità lavorativa anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto a sostituire l'assente mediante la stipulazione di un contratto a termine);
- lavoratori parasubordinati con contratto di durata superiore a 30 giorni/anno (rientrano nella fattispecie i lavoratori con contratti a progetto e contratti di collaborazione coordinata e continuativa; vanno, altresì, conteggiati i lavoratori autonomi che prestino in modo continuativo la loro attività professionale esclusivamente nell'unità locale);
- lavoratori autonomi con una presenza stabile e continuativa nell'unità locale (superiore a 30 giorni/anno);
- lavoratori stagionali: sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite (va considerata la generalità dei rapporti a termine, con inclusione dei lavoratori a part-time con conteggio dei giorni in funzione dell'entità dell'orario previsto; vengono, in analogia, considerati anche i lavoratori interinali con loro riproporzionamento in base alle giornate di lavoro);
- stagisti.

Devono invece essere escluse dal computo le seguenti figure:

- lavoratori autonomi con presenza non continuativa nell'unità locale (inferiore a 30 giorni/anno);
- lavoratori in somministrazione;
- lavoratori occasionali (fino a 30 giorni nell'arco di un anno solare);
- lavoratori distaccati presso altra azienda o sede per un periodo superiore a 6 mesi;
- lavoratori che operano in virtù di contratti di appalto.